

QUESITI (ODCEC GENOVA)

QUESITO N. 1

Tizio ha un conto corrente ed una gestione patrimoniale presso un istituto di credito con sede a Monaco (di seguito, la “**Banca**”). Gli investimenti finanziari sono stati sempre gestiti dalla Banca.

Tizio ha omesso di indicare all’Agenzia delle Entrate tali attività così come i proventi finanziari realizzati.

Tizio intende regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di collaborazione volontaria (di seguito, la “**Procedura**”).

Ai fini della determinazione dei redditi finanziari, nell’ambito della Procedura, si chiede di chiarire:

- (i) se i redditi finanziari possono essere determinati applicando le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 (regime del risparmio gestito);
- (ii) se, ai fini della determinazione del reddito, possono essere tenute in considerazione le minusvalenze certificate dalla Banca realizzate nel corso di periodi d’imposta precedenti quelli oggetto della Procedura;
- iii) se le minusvalenze realizzate nei periodi d’imposta oggetto della Procedura possono essere utilizzate da Tizio anche nei periodi d’imposta successivi a quelli oggetto di Procedura.

RISPOSTA:

i) No. Il regime del risparmio gestito prevede l’intervento di un intermediario italiano nella gestione e l’esercizio di apposita opzione da parte del contribuente. Non è ammesso in sede di VD. I redditi dovranno essere determinati analiticamente.

ii) No, le minusvalenze potranno essere prese in considerazione unicamente rispetto alla determinazione del reddito del periodo in cui si sono formate.

iii) No, eventuali eccedenze negative non potranno essere riportate negli anni successivi.

QUESITO N. 2

Tizio detiene una partecipazione di controllo in una società di capitali **Alfa**. Tizio ed Alfa sono residenti, ai fini fiscali, in Italia. Tizio, autonomamente rispetto ad Alfa, ha svolto un’attività imprenditoriale nei confronti di **Gamma**, società a responsabilità limitata residente, ai fini fiscali, all’estero. Nell’esercizio di tale attività Tizio ha corrisposto compensi a **Caio**, soggetto terzo indipendente.

I proventi di tale attività sono bonificati da Gamma sul conto corrente a Monaco intestato a Tizio.

Tizio ha pagato Caio in contante prelevando dalle disponibilità detenute sul predetto conto.

Tizio ha omesso di indicare all’Agenzia delle Entrate tali attività così come i proventi derivanti dall’attività imprenditoriale svolta.

Tizio intende regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di collaborazione volontaria (di seguito, la “**Procedura**”).

In tal senso si chiede a codesta Spettabile Agenzia di chiarire quanto segue:

- (i) quali siano gli indici e le circostanze che possano dimostrare, nell’ambito della Procedura, l’autonomia dell’attività svolta da Tizio rispetto ad Alfa;
- (ii) se il reddito d’impresa ritratto da Tizio, oggetto di VD, può essere determinato quale differenza tra i pagamenti effettuati da Gamma e compensi erogati a Caio;
- (iii) come deve essere considerata la posizione di Tizio in qualità di sostituto d’imposta assumendo che il reddito erogato a Caio non sia territorialmente rilevante in Italia (applicando le disposizioni di cui all’art. 23 TUIR ed eventualmente la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e lo Stato di residenza di Caio);
- (iv) come Tizio possa provare che l’attività imprenditoriale effettuata nei confronti di Gamma non è territorialmente rilevante ai fini IVA.

RISPOSTA:

i) Si tratta di questione da affrontare nell’ambito della relazione accompagnatoria all’istanza e nel successivo confronto con l’Ufficio.

ii) Il contribuente nell’ambito della VD dovrà fornire tutti gli elementi atti a determinare il reddito ritratto dalla propria attività. In quest’ambito assumeranno rilevanza anche le attività finanziarie formate all’estero e gli utilizzi di dette attività.

iii) La questione andrà affrontata nel corso dell’analisi dell’istanza di VD. In linea di massima se il reddito erogato a Caio non doveva essere assoggettato a ritenuta in Italia la questione potrebbe non assumere alcuna rilevanza rispetto alla procedura – fatta salva una eventuale collaborazione spontanea per portare la situazione a conoscenza dello Stato estero di residenza di Caio.

iv) Anche questa questione dovrà essere affrontata nell’ambito dell’analisi dell’istanza. Il contribuente dovrà portare tutti gli elementi atti a qualificare il regime Iva delle prestazioni rese.

QUESITO N. 3

Descrizione del caso: presenza di deleghe ad operare su rapporti bancari intestati ad altro soggetto

Il caso si manifesta in presenza di un rapporto bancario estero – oggetto di VD – intestato e riferibile ad un solo soggetto residente in Italia, il quale però ha rilasciato deleghe ad operare sul conto a suoi famigliari, che, di fatto, non hanno mai utilizzato tale delega o ne hanno fatto un utilizzo assolutamente marginale, sempre per conto dell’intestatario delegante.

Ci si pone il problema di come affrontare la presunzione di “compossesso” prevista dall’art. 5-quinques, 9° comma, del decreto legge.

Si ritiene che, in presenza:

1. del 100% della disponibilità in questione e dei redditi relativi oggetto di VD da parte del solo intestatario,
 2. e del fatto che lo stesso non indichi tra i “soggetti collegati” i delegati, ma ne dia solo menzione in sede di relazione illustrativa, attestando che gli stessi non hanno mai di fatto operato o, comunque, che l’abbiano fatto solo per conto di esso intestatario/dichiarante, sia un comportamento idoneo al superamento della citata presunzione, e che quindi i delegati non debbano compiere alcuna attività in merito.
- Una diversa interpretazione comporterebbe altrimenti conseguenze nella procedura di rimpatrio delle disponibilità in questione, che dovrebbero affluire su conti bancari nazionali intestati ai delegati (per quanto presunto di loro competenza) senza che gli stessi ne abbiano alcun diritto.

RISPOSTA:

No, il soggetto delegato ad operare sul conto in mancanza di specifica indicazione delle disponibilità estere nel quadro RW della dichiarazione ha effettivamente violato le norme sul monitoraggio fiscale. Di conseguenza il delegato dovrà attivare la procedura di VD. Il titolare delle attività ed i delegati potranno evidenziare nell’ambito dell’istanza di accesso alla procedura una proporzione diversa da quella presunta a norma del comma 9 dell’art. 5-quinques della legge n. 186 del 2014.

QUESITO N. 4

1. **Soggetto deceduto:** nel caso determinazione forfetaria del reddito, per l’anno del decesso – prima del 2014 – i redditi sono imputati pro rata temporis o integralmente agli eredi alla data del 31/12? Conformemente a quanto affermato nella Circ. 10/E (punto 1.2.2.), le attività saranno oggetto di VD solo in capo agli eredi. In caso di reddito determinato in via analitica, si chiede conferma che i redditi vadano imputati puntualmente al *de cuius* ed eredi per quanto di competenza di ciascuno.
2. **Situazione patrimoniale alla data di trasmissione dell’istanza;** è operativamente impossibile averne la disponibilità, si chiede conferma che possa essere indicata la situazione al 31/12/2014.
3. **Soggetto interposto** (es società panamense) si chiede conferma che sia consentito non allegare documenti (atto costitutivo, statuto, eventuali certificati azionari ...) relativi al soggetto dichiaratamente interposto, producendo solo la documentazione resa dalla banca attestante l’effettivo beneficiario (dichiarante). In subordine, si chiede se è possibile allegare i documenti societari senza traduzione.

RISPOSTA:

La scelta della determinazione forfetaria del reddito avviene separatamente per il *de cuius* e per gli eredi.

Rispetto alla situazione del *de cuius* nell’anno del decesso, tuttavia, risulta esclusa la determinazione forfetaria del reddito e dell’imposta in quanto “tecnicamente” la detenzione delle attività all’estero si è interrotta prima del 31/12.

In caso di scelta da parte dell'erede per il regime forfetario, i redditi saranno determinati senza imputazione *pro rata temporis*.

La determinazione analitica avverrà in capo ai singoli detentori delle attività.

2. Si tratta di questione da affrontare nell'ambito della relazione accompagnatoria all'istanza e nel successivo confronto con l'Ufficio.

3. Si tratta di questione da affrontare nell'ambito della relazione accompagnatoria all'istanza e nel successivo confronto con l'Ufficio.

Rispetto alla documentazione in lingua straniera, non occorre la traduzione giurata (è sufficiente una "semplice" traduzione) se i documenti sono in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Le uniche eccezioni alla regola sono: il francese in Valle d'Aosta, il tedesco a Bolzano (in tali casi non sarà necessaria alcuna traduzione), lo sloveno in Friuli (in quest'ultimo caso, invece, servirà comunque la versione italiana non giurata), se il contribuente appartiene alla minoranza slovena.

QUESITO N. 5

Descrizione del caso: istituti della VD e del ravvedimento operoso – possibilità di scelta

Caso 1)

Contribuente nato all'estero, residente all'estero e ivi proprietario di un immobile locato che dichiara fiscalmente nel paese estero (sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini delle imposte locali); nel 2009 si sposa e prende la residenza in Italia. Per ignoranza continua a presentare dichiarazioni fiscali nel paese estero, ma NON in Italia: dal 2009 al 2013 omette Unico RL per i redditi di locazione estera, omette RW, omette IVIE per 2012 e 2013. **Si chiede conferma che NON possa utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, avendo omesso le dichiarazioni fiscali, ma solo la VD.**

Caso 2a)

Contribuente nato all'estero, residente in Italia da oltre 20 anni con reddito di lavoro dipendente; ha un conto corrente bancario nel Paese di origine con importi modesti sotto la soglia di rilevanza, senza alcun rendimento.

Nel 2012 riceve un'eredità da un fratello deceduto all'estero, e la somma è accreditata sul conto corrente estero, e viene investita in obbligazioni con rendimento annuo dal 2013.

Il contribuente per l'anno fiscale 2012 aveva presentato modello Unico, senza allegare modello RW:

può applicare il ravvedimento oggi presentando un nuovo modello Unico integrativo con allegato RW?

In caso positivo, deve ravvedere la sanzione per infedele dichiarazione? (non c'erano redditi esteri), la sanzione per omesso RW (3% dei valori), e l'IVAFE (100% dell'imposta +1/3 perché all'estero)? In caso negativo, potrà utilizzare la VD.

Caso 2b)

Lo stesso contribuente di cui sopra per l'anno fiscale 2013 ha presentato **il modello 730**, e NON ha presentato Unico RL per il rendimento maturato su obbligazioni estere, né modello RW, né versato IVAFE: **può applicare il ravvedimento presentando un modello Unico (integrativo del 730), compilando RL per redditi di capitale esteri e allegando RW?**

In caso positivo, deve ravvedere le sanzioni di cui sopra (infedele dichiarazione 100%+1/3, RW 3% e IVAFE 100%+1/3 ?

RISPOSTA:

Caso 1

Il contribuente non può fare il ravvedimento, avendo omissso la presentazione della dichiarazione (cfr. Circolare n. 27/E del 16.7.2015, paragrafo 2.3).

Caso 2a

Si, può fare il ravvedimento in quanto ha presentato la dichiarazione, Modello Unico 2013. La sanzione oggetto di possibile ravvedimento è quella relativa al monitoraggio fiscale (3% in caso di detenzione dell'attività in Paese White List) e quella legata al mancato adempimento per l'IVAFAE , senza incremento di 1/3. Non c'è alcuna violazione rispetto all'IRPEF, nell'ipotesi che le attività non abbiano prodotto, nell'anno 2012, alcun reddito.

Caso 2b

Si, anche in questo caso il ravvedimento è ammesso, tenuto conto della presentazione del Modello 730.

La misura delle sanzioni indicata è da ritenersi corretta in ipotesi di detenzione dell'attività in Paese White List.

QUESITO N. 6

- 1) SCI monegasca posseduta da due persone fisiche; la società è proprietaria di un immobile che affitta; in base alla circolare 9E del 2015 sembra che il reddito di una società trasparente estera debba essere considerato come reddito di capitale; quindi:
 - a) tassato per cassa
 - b) aliquota ordinaria sul 100% dell'introito per il socio che detiene una partecipazione qualificata (quote superiori al 20% del capitale sociale); imposta sostitutiva (20 o 26% a seconda del momento dell'incasso) per il socio che detiene partecipazioni non qualificate

Tuttavia, sulla scorta di altre indicazioni (es. relative al precedente "scudo fiscale", istruzioni al modello delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti), l'orientamento era quello di considerare la SCI come interposizione fittizia e quindi tassare il reddito come reddito fondiario (quadro RL - redditi da immobili siti all'estero) con tassazione sull'85% del canone annuo (indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato percepito o meno). La medesima impostazione sembra essere seguita in un recente seminario (7 luglio 2015 Ordine dei commercialisti di Ivrea Vercelli e Torino; cfr: http://www.odcec.torino.it/it/circolari_dettaglio.aspx?ID=07EE07ED07E807E807EC07E0)

Quale soluzione è da ritenersi corretta?

R) Nell'ambito della Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 è stata fornita risposta ad un quesito sul trattamento da riservare, ai fini della VD, alle partecipazioni in una SCI monegasca (paragrafo 2.10).

Occorre in primo luogo stabilire se la società è un mero schermo ovvero se può essere legittimamente ritenuto un punto di imputazione di interessi ed oneri.

Si tratta di una questione di fatto, da valutare nell'ambito dell'analisi dell'istanza di adesione alla VD.

Nel primo caso effettivamente il possesso dei beni sociali sarà imputato ai soci per le quote di competenza. Correlativamente saranno da imputare direttamente ai soci i redditi ritratti dall'immobile e le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale.

Ove, al contrario, la società non costituisca un mero schermo per il possesso dell'immobile, occorrerà stabilire la residenza della società, tenuto conto che si considerano residenti le società di persone che hanno in Italia (per la maggior parte del periodo d'imposta) alternativamente la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Ipotizzando che la sede legale e l'oggetto principale siano situati all'estero, assumerà valenza dirimente la sede dell'amministrazione effettiva della società. Anche in questo caso si tratta di questione di fatto, da approfondire nel dialogo con l'Ufficio.

In caso di società estera, varranno le regole esposte nel quesito, al contrario in caso di società da ritenersi residente in Italia, sarà la società medesima ad avere violato le norme sul monitoraggio fiscale (essendo la SCI equiparata ad una società semplice), per cui la società farà la VD per le violazioni sul monitoraggio, mentre i soci potranno sanare le violazioni legate ai redditi attribuibili per trasparenza e non tassati.

2) Euroritenuta: l'euroritenuta trattenuta dalla banca estera su interessi su titoli in periodi oggetto di VD, può essere utilizzata quale credito di imposta nella VD stessa? Ovvero viene persa, non essendo stata presentata la dichiarazione dei redditi? E in questo secondo caso, per limitare una doppia tassazione, sarebbe corretto assoggettare a imposizione nella VD gli interessi al netto della euro ritenuta subita?

R) La procedura della VD non consente di dare rilevanza alle imposte pagate in giurisdizioni estere. Questa circostanza non spiega alcun effetto rispetto alla determinazione del reddito imponibile, che sarà costituito dal reddito di capitale al lordo dell'Euroritenuta.

3) Il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009 (unico 2010 oppure mod. 730/2010) senza inserire il quadro RW né redditi esteri (quadri RL o RM a seconda di quello che sarebbe dovuto essere);
quesito: la VD deve essere presentata inserendo anche l'anno 2009?

R) Ipotizzando che le attività NON fossero detenute in un Paese Black List (ovvero in un

Paese che ha siglato un accordo per lo scambio di informazioni) la VD permetterà di sanare la violazione sul monitoraggio fiscale, mentre non si procederà alla regolarizzazione rispetto alle imposte sui redditi, tenuto conto che il periodo d'imposta 2009, in presenza di dichiarazione, non è più accertabile.

- 4) Il contribuente **non** ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009 in quanto, a parte il quadro RW e i redditi di fonte estera (omessi) non aveva altri redditi;
quesito: la VD deve essere presentata inserendo anche l'anno 2009?
- R) Diversamente dal caso precedente, l'omissione della dichiarazione determina l'estensione della procedura di Disclosure al periodo d'imposta 2009 anche per la parte attinente i redditi sottratti a tassazione.
- 5) Il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009 (unico 2010 oppure mod. 730/2010) inserendo il quadro RW dove indicava il possesso di un immobile; non ha invece compilato il quadro RW per la parte relativa a titoli detenuti all'estero né redditi esteri (quadri RL o RM a seconda di quello che sarebbe dovuto essere);
quesito: la VD deve essere presentata inserendo anche l'anno 2009 (per la parte omessa, vale a dire per i titoli detenuti)?
- R) Sì, il contribuente potrà utilizzare questo istituto in relazione all'infedele dichiarazione dei dati da indicare nel quadro RW.
- 6) Sembra che l'Ivafe su redditi esteri oggetto di Vd per gli anni 2012 e 2013 debba essere oggetto di ravvedimento operoso, quindi con mod. F24 predisposto in autonomia dal contribuente, in quanto non rientranti nella liquidazione delle imposte sanzioni e interessi che l'Agenzia farà sulla istanza di VD;
- R) Con la Circolare n. 27 del 16 luglio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di emersione può interessare anche IVIE ed IVAFE (Quesito 6.5), peraltro beneficiando della riduzione delle sanzioni ivi prevista. Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di utilizzare, in alternativa, il ravvedimento operoso.
- 7) I titoli oggetto di emersione da VD possono aver comportato realizzazione di minusvalenze in periodi chiusi entro il 31.12.2013;
quesito: tali minusvalenze, una volta oggetto di emersione, possono essere utilizzate per compensare plusvalenze della stessa natura realizzate nel 2014 e seguenti?
- R) No, l'utilizzo delle minusvalenze realizzate è limitato ai periodi in cui le minusvalenze si sono formate.
- 8) Il contribuente diventa titolare di quote di una SCI monegasca (che possiede un immobile sito all'estero) a seguito di successione. Nella dichiarazione di successione italiana tali quote non risultano dichiarate. Nella successione dichiarata a Monaco al

fine della reintestazione della quota a favore dell'erede non viene indicato alcun valore.

Quesito: per il valore da indicare nella VD del contribuente-erede (e poi nelle successive dichiarazioni dei redditi, Unico 2015 compreso) può esser indicato il costo storico d'acquisto dell'immobile sostenuto a suo tempo dalla SCI?

R) Occorre chiarire l'effettivo ruolo della società e la sua residenza (eventuale interposizione e/o esterovestizione).

In linea generale in presenza di successione occorrerebbe tenere conto del costo di carico del bene per il *de cuius* ovvero, in mancanza, del valore normale.

9) Il contribuente diventa titolare di quote di alcune SCI monegasche (che possiedono immobili siti all'estero) a seguito di successione, insieme ad altri eredi. Nella dichiarazione di successione italiana tali quote non risultano dichiarate. Successivamente viene effettuato tramite notaio monegasco un atto di divisione in forza al quale ciascun coerede diventa unico proprietario del 100% di una delle SCI ereditate. Nell'atto monegasco viene dichiarato un valore delle singole SCI al solo fine della divisione. Il valore delle SCI, dichiarato nell'atto di divisione, talvolta risulta inferiore, talvolta superiore rispetto al prezzo (storico) di acquisto degli immobili corrisposto da ciascuna SCI. Ai fini della VD per la valutazione delle singole SCI (quadro RW-monitoraggio), deve essere indicato il costo storico di acquisto pagato dalla SCI per l'acquisto dell'immobile oppure quello successivo, dichiarato dai coeredi in sede di divisione?

R) Occorre chiarire l'effettivo ruolo della società e la sua residenza (eventuale interposizione e/o esterovestizione).

In linea generale in presenza di successione occorrerebbe tenere conto del costo di carico del bene per il *de cuius* ovvero, in mancanza, del valore normale.

QUESITO N. 7

Nel caso un contribuente abbia in Svizzera, oltre al conto corrente, una **cassetta di sicurezza** presso la banca qual è la procedura esatta da compiere per attestare il valore del contenuto?

E soprattutto quale documentazione si dovrà produrre all' ADE ?

Come si può a posteriori definire i valori per ogni anno dal 2009 al 2013?

Se il Contribuente nel 2014 o 2015 è poi andato a ritirarne il contenuto i valori si attestano con una Autocertificazione?

RISPOSTA

La questione dovrà essere approfondita nell'ambito dell'analisi dell'istanza di VD. Per l'attestazione del valore del contenuto, come chiarito dalla circolare 31/E del 28 agosto 2015, l'apertura e l'inventario della stessa potrà avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, come nel caso in cui tali operazioni avvengano alla presenza di un notaio ovvero di funzionari dell'istituto di credito; anche tali soggetti

dovranno dare atto degli importi o dei valori contenuti nella cassetta all'interno di un apposito verbale, che rappresenterà un allegato alla relazione di accompagnamento.

La ricostruzione dei valori è difficilmente dimostrabile, tuttavia il contribuente potrà produrre elementi a sostegno della ricostruzione (per esempio i versamenti in Italia o il sostenimento di spese in corrispondenza delle aperture della cassetta).

Il contenuto della cassetta in ogni caso non può essere provato tramite autocertificazione (stante l'impossibilità di procedere ad un riscontro circa la veridicità della certificazione medesima).

QUESITO N. 8

Nel caso un contribuente abbia in Svizzera un conto corrente dal quale abbia fatto dei prelevamenti di denaro contante annualmente per importi tra i 20 e 30 mila euro come si deve comportare nella compilazione della V.D. ?

Secondo l' ADE risultano tassabili al pari di eventuali apporti?

Tenuto conto che la Circolare 10/E di marzo scorso non dice nulla al riguardo ci possono essere delle differenze di valutazione nel caso in cui vi siano dei prelevamenti ridotti ad uso spese familiari/personali ovvero dei prelevamenti consistenti per i quali il contribuente non riesca a dare delle valide argomentazioni ?

Inoltre c'è differenza tra la dichiarazione forfettaria o analitica in questi casi ?

RISPOSTA

Con la Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 sono state fornite alcune specifiche indicazioni che ineriscono i prelevamenti dai conti detenuti all'estero (punto 4.1). La presunzione legale circa la rilevanza reddituale dei prelevamenti opera unicamente in presenza di redditi d'impresa. Nell'ambito della Disclosure il contribuente darà indicazione circa la destinazione delle somme prelevate, che sarà valutata anche alla luce della cadenza e dell'ammontare dei prelevamenti medesimi e tenuto conto del rapporto tra i prelevamenti e la consistenza delle attività detenute all'estero.

L'opzione per la determinazione forfettaria del reddito non appare, sul punto, rilevante.

QUESITO N. 9

Con riferimento ai conti plurivalutari normalmente accesi da contribuenti che ora presentano la VD ed alle movimentazioni di giroconto di valuta (per esempio da conto in Euro a conto in USD e viceversa) al fine di creare la provvista necessaria agli investimenti il cui rendimento è ora oggetto di VD, si chiede conferma della validità della Risoluzione Ministeriale 67/E del 6 luglio 2010 che considera irrilevanti i differenziali di cambio fra le diverse movimentazioni perché non aventi scopo speculativo ma solo di creazione di provvista.

RISPOSTA

Per quanto la prassi citata nel quesito interessi una fattispecie specifica (particolari modalità di gestione dei differenziali prodotti da contratti FOREX) non del tutto coincidente con la

fattispecie rappresentata, in mancanza di prelievi, gli spostamenti di risorse tra diversi conti intestati al medesimo soggetto, intrattenuti presso il medesimo intermediario e denominati in valute diverse non costituiscono una fattispecie generatrice del presupposto impositivo ai fini dell'IRPEF.

QUESITO N. 10

CASO: contribuente fiscalmente residente in Italia che detiene un immobile nella Repubblica di San Marino e dispone in tale Stato di attività finanziarie.

PROBLEMA: applicazione della disposizione sul raddoppio dei termini e e della disposizione sulla riduzione delle sanzioni alla metà

PREMESSE

L'Italia e la Repubblica di San Marino hanno sottoscritto apposita convenzione contro le doppie imposizioni che è entrata in vigore il 3 ottobre 2013, dopo che si sono perfezionate le procedure di scambio di notifiche tra i due Stati.

A seguito della convenzione con Decreto Mef 12 febbraio 2014 la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla Black list di cui al DM 4 maggio 1999 e con Decreto Mef del 29 dicembre 2014 è stata inclusa nella white list dei paesi collaborativi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito.

Nell'ambito della procedura sulla voluntary disclosure prevista dalla Legge 17 dicembre 2104, n.292, le disposizioni prevedono:

I. all'art.5-quinquies, comma 4 del D.l. la possibilità di ottenere l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.5, comma 2 in misura pari alla metà in presenza delle seguenti condizioni:

- a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
- b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- c) l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

II. all'art.5-quater, comma 4, che non si applica il raddoppio dei termini di cui all'art.12, comma 2-bis, D.L. 1° luglio 2009, n.78, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art.5-quinquies ai commi:

- 1) 4, primo periodo, lettera c) (c.d. waiver di cui al punto I, lett.c che precede)
- 2) 5, ove si prevede che se successivamente alla presentazione della richiesta di adesione alla procedura di voluntary disclosure, il contribuente trasferisca le attività oggetto della procedura in altro Stato non UE o SEE, egli debba entro rilasciare entro 30 giorni e trasmettere entro 60 giorni all'Agenzia delle Entrate il waiver del nuovo intermediario al quale le attività sono trasferite;
- 3) 7, detenzione delle attività negli stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto Mef 4 maggio 1999 e al decreto Mef 21 novembre 2001 che stipulino con l'Italia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma sulla collaborazione volontaria, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art.26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE anche su elementi riconducibili al periodo tra la data di stipula ed la data di entrata in vigore dell'accordo.

QUESITO A

Considerato che la procedura di collaborazione volontaria non prevede alcun obbligo di reimpatrio delle attività patrimoniali detenute all'estero e che le condizioni di cui ai punti I e II che precedono non appaiono sovrapponibili perché:

- le condizioni di cui al punto I, alle lettere a) b) e c) che precedono sono condizioni alternative, che riguardano, quanto alle lettere a) e b) tutte le attività patrimoniali, e quanto alla lettera c) le sole attività finanziarie;
- le condizioni di cui al punto II) ai numeri 1), 2) e 3) devono ricorrere congiuntamente ma la previsione di cui ai punti 1) e 2), risulta applicabili alle sole attività finanziarie in quanto il waiver è documento per sua natura riferibile solo alle attività finanziarie e non è previsto per le altre attività patrimoniali.

SI CHIEDE di chiarire se per le attività patrimoniali non finanziarie:

- ai fini della riduzione alla metà delle sanzioni è necessario detenerle o procedere al reimpatrio (fisico o giuridico) in Italia o in Stati Ue/SEE (vedasi il punto I.a/b);
- ai fini della disapplicazione della normativa sul raddoppio dei termini è sufficiente l'avverarsi della condizione di cui al comma 7 (vedasi il punto II.3) e cioè la detenzione delle attività negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto Mef 4 maggio 1999 e al decreto Mef 21 novembre 2001 che stipulino con l'Italia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma sulla collaborazione volontaria, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni (come già rilevato al punto 4 del documento di studio n.1/2015, redatto dal gruppo di studio sulla voluntary disclosure dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano).

QUESITO B

Considerato che la Repubblica di San Marino è stata espunta dalle Black list ed inclusa nelle White list anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla voluntary disclosure e che la normativa sul raddoppio dei termini di cui all'art.12, comma 2-bis, D.L. 1° luglio 2009, n.78 è disposizione procedurale e non sostanziale

SI CHIEDE di chiarire se alle attività patrimoniali detenute nella Repubblica di San Marino non è applicabile la normativa sul raddoppio dei termini di cui di cui all'art.12, comma 2-bis, D.L. 1° luglio 2009, n.78 in considerazione del fatto che ai beni detenuti in detto Stato non sarebbe applicabile la condizione di cui al comma 7 art. 5-quater (vedasi sopra punto II.c) ed in considerazione del principio del "temus regit actum" che codesta Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto applicabile.

QUESITO C

Considerato che

- con Circolare 27/E del 17.07.2015 codesta Agenzia delle Entrate ha chiarito al punto 6.3 in senso estensivo che la riduzione delle sanzioni in assenza di waiver è applicabile oltre che alle attività finanziarie detenute in Italia, nei paesi Ue e nei paesi SEE, anche alle attività detenute nei paesi OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie;

- che la Repubblica di San Marino non appartiene all'Unione Europea e non rientra tra i paesi membri dell'OCSE, "tuttavia, aderisce al Forum Globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni Fiscali (Global Forum), fondato nell'ambito dell'organizzazione nel 2000, ed al quale partecipano 122 Giurisdizioni, fra le quali tutti i pesi membri dell'OCSE, del G20 e dell'Unione Europea" ed in tale ambito "ha sottoscritto l'accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie contro l'evasione fiscale internazionale" entrando a far parte del gruppo di paesi "early adopters" in relazione alle procedure automatiche di scambio di informazioni sulla base del protocollo "CRS" (vedasi sul punto "<http://www.bcsm.sm/site/home/relazioni-internazionali/san-marino-e-le-organizzazioni-internazionali/rapporti-con-locse.html>").

- che anche la convenzione vigente con la Repubblica di San Marino non pone riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie;

SI CHIEDE di chiarire se anche alle attività oggetto di collaborazione volontaria detenute nella Repubblica di San Marino si applicano le sanzioni ridotte alla metà come previsto dall'art.5-quinquies comma 4 ed alle attività oggetto di collaborazione volontaria ivi trasferite successivamente non si applica la sanzione di cui al comma 5, art.5-quinquies.

QUESITO D

In assenza dei chiarimenti sopra auspicati lo scrivente richiede che codesta Agenzia chiarisca per quanto tempo le attività patrimoniali non fisicamente reimpatriabili (id est i diritti su beni immobili) debbano essere oggetto di mandato ad amministrare conferito ad intermediario italiano nell'ambito del c.d. reimpatrio giuridico al fine di poter fruire del beneficio dell'applicazione delle sanzioni in misura pari alla metà e della disapplicazione del raddoppio dei termini di accertamento.

RISPOSTA

La circolare 31/E al paragrafo 4.1 ha fornito le informazioni in merito alla rilevanza ai fini della procedura per la detenzione di attività nella Repubblica di San Marino.

QUESITO N. 11

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un facsimile di waiver da consegnare alla banca estera e, dopo aver ottenuto la controfirma di quest'ultima per accettazione, da allegare alla procedura della V.D.

Abbiamo notizia diretta di una banca svizzera che ha consegnato al cliente la documentazione bancaria inerente (estratti conti, posizione dossier titoli etc), ma si rifiuta sia di controfirmare il Waiver sia di mettere per iscritto tale rifiuto.

Quali accorgimenti possono essere adottati per dimostrare all'Agenzia delle Entrate che il contribuente ha tentato di porre in essere il comportamento richiesto (copia di una raccomandata alla banca? PEC?) e quali conseguenze possono occorrere alla pratica?

RISPOSTA

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è stato pubblicato il nuovo modello di waiver messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall'Associazione Svizzera dei Banchieri.

QUESITO N. 12

Tizio è residente in Italia ed ha sempre presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia.

Tizio possiede terreni in Argentina pervenutigli in eredità del valore di circa euro 400.000 (a perizia di stima) che non mai dichiarato nel quadro RW.

Tizio percepisce un affitto da tali terreni di importo variabile di circa 40.000 50.000 annui tassati alla fonte con imposta sostitutiva del 21%, nel momento in cui viene effettuato un trasferimento di fondi dall'Argentina in Italia.

Tizio intende regolarizzare la propria posizione mediante la Voluntary Disclosure, per sanare l'omessa presentazione del quadro RW sia il mancato assoggettamento in Italia ad imposizione dei redditi.

In tal senso si chiede a codesta Spettabile Agenzia di chiarire quanto segue:

- Se Tizio può fare valere il credito di imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo;

R. No

- In caso di risposta negativa al punto precedente se Tizio può assoggettare ad imposta in sede di Voluntary l'importo netto percepito

R. No

- In caso di risposta negativa, se Tizio può sanare la propria posizione mediante ravvedimento operoso per quanto riguarda l'omessa dichiarazione dei redditi da affitto (presentando dichiarazioni integrative – facendo valere il credito di imposta per le imposte pagate all'estero) e mediante VD per sanare l'omessa presentazione del quadro RW;

R. No, il contribuente potrà avvalersi di entrambi gli istituti messi attualmente a disposizione dall'ordinamento giuridico scegliendo l'istituto che possa considerarsi maggiormente vantaggioso per regolarizzare la propria posizione fiscale.

- Se operando come indicato al punto precedente è garantita la copertura penale prevista dalla VD

R. No

QUESITO N. 13

Libero professionista che ha aperto in Svizzera un deposito negli anni 90, ha generato solo interessi minimi con sporadici prelevamenti, non incrementato da versamenti. Ha estinto nel corso del 2014 il deposito per contanti, trasferendo il controvalore in Italia senza dichiarazione al seguito e detenendolo a proprie mani. Vi era un soggetto delegato alla firma che non ha mai operato. Valore complessivo del deposito circa 95.000 euro.

Si richiede precisazioni operative con riferimento al quesito 2.9 e 4.1 della Circolare 27/E 2015.

2.9) La disponibilità del contante a mani proprie non frutto di evasione fiscale, già detenuto in Svizzera in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale per periodi di imposta per il quale non è decaduta la potestà di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anni 2010-2013) può essere versato presso un intermediario, senza conseguenze fiscali, accedendo alla voluntary, ovvero ravvedimento per sanare l'omessa presentazione del quadro RW?

R. Il denaro contante detenuto in Svizzera in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale in un periodo d'imposta per il quale non è decaduta la potestà di contestazione delle suddette violazioni ricade nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria internazionale.

Nella relazione accompagnatoria dovrà essere fornita ogni informazione relativa alle violazioni dichiarative commesse e data prova della dismissione totale delle attività detenute all'estero.

Come indicato nella Circolare 27/E, la prova della disponibilità in Italia del denaro contante potrà essere fornita attraverso il versamento dello stesso su di un conto corrente appositamente aperto presso un intermediario finanziario.

Dovrà anche essere provato, ricorrendo anche a prove indirette, il trasferimento del denaro dal Paese estero in Italia.

Le violazioni del quadro RW possono anche essere regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso, in base ad una valutazione di convenienza che spetta al contribuente anche sulla base dell'analisi delle violazioni commesse.

4.1) La disponibilità del contante Italia è stata successivamente utilizzata per una parte perdendone il possesso tramite donazione, per una parte esigua in consumi personali e la parte preminente residuale è rimasta a mani del proprietario. Quale dimostrazione viene richiesta "anche attraverso una molteplicità di elementi anche indiretti"?

R. Non esistono automatismi, nell'ambito della Disclosure il contribuente dovrà fornire in modo trasparente ogni informazione che consenta di dimostrare la destinazione delle somme.

QUESITO N. 14

Conto Corrente estero intestato alla moglie, delegato il marito ad operare.

D. Le somme versate sul conto derivano dall'attività lavorativa del marito e le giacenze precedenti sono di competenza del marito. Premesso che la circolare N° 27 E del 16 luglio 2015 a pag 7 dichiara che le sez III e IV della richiesta di accesso alla procedura dovranno essere compilate solo dal titolare effettivo, chiedo se nel caso prospettato la moglie possa essere esentata dal compilare le due sezioni sopracitate.

RISPOSTA

Si fa riferimento alla risposta fornita al successivo quesito n. 18

QUESITO N. 15

Valorizzazione delle attività finanziarie estere ai fini della procedura di collaborazione volontaria - periodo d'imposta 2013

Tizio possiede un investimento all'estero di natura finanziaria per un importo pari a 100 che movimentata nel corso del 2013 e che, al termine del periodo d'imposta, presenta un valore di 100.

Caio possiede anch'egli un patrimonio all'estero di 100 che però decide di disinvestire e reinvestire in diverse attività finanziarie nel corso del 2013. Per il primo trimestre acquista obbligazioni, dopodiché disinveste e acquista azioni, fondi ecc. procedendo sistematicamente a reinvestimenti ogni trimestre. Si supponga che il valore delle attività al termine di ciascun trimestre sia sempre pari a 100.

Tizio e Caio, essendo incorsi nella violazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990, intendono regolarizzare la propria posizione mediante l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Posto che:

- le istruzioni per la compilazione del Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, sezione II e la Circolare del 13 marzo 2015, n. 10/E prevedono che "quanto al valore da attribuire a ciascuno degli investimenti e

delle attività finanziarie oggetto della procedura, (...) bisogna fare riferimento alle regole vigenti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione" così come indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico dei periodi d'imposta interessati dalla procedura;

- la Circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E ed il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 prevedono che, a partire dal periodo d'imposta 2013, "ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività finanziarie valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività", inoltre, "per l'individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivafe"; un'interpretazione letterale dei predetti Provvedimenti condurrebbero i due soggetti ad una diversa valorizzazione delle attività finanziarie indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano detenuto, per il periodo d'imposta 2013, lo stesso capitale. Infatti, nel dettaglio, Tizio indicherebbe 100 e Caio 400.

In considerazione del fatto che Tizio e Caio dovrebbero scontare lo stesso carico sanzionatorio per la violazione degli obblighi di monitoraggio, si chiede se - nell'ottica di semplificazione della Procedura e considerando la difficoltà oggettiva nell'ottenere dagli istituti bancari esteri la documentazione necessaria - sia possibile indicare, per il periodo d'imposta 2013, le consistenze al 31 dicembre 2013 (nel caso di specie pari a 100 per entrambi i contribuenti).

Tale soluzione troverebbe peraltro conforto nella posizione espressa da Assonime nella Circolare n. 16 del 19 maggio 2015 in cui si legge che "sempre nell'ottica di evitare duplicazioni, vanno considerate le ipotesi in cui gli investimenti in attività finanziarie estere abbiano avuto, in un medesimo periodo d'imposta, vicende diverse (ad esempio smobilizzi e reinvestimenti all'estero da una attività ad un'altra), pur nell'invarianza del livello quantitativo. In linea generale, ci sembra che la sanzione vada commisurata, in tali casi, all'entità complessiva dell'investimento, indipendentemente dalle sue varie manifestazioni qualitative. Questo problema si pone, beninteso, soltanto per il 2013, in quanto - come già si è detto - per i periodi d'imposta fino al 2012, erano oggetto di monitoraggio esclusivamente gli investimenti esistenti al 31 dicembre".

RISPOSTA

Si ritiene condivisibile la posizione espressa da Assonime nella Circolare n. 16 del 19 maggio 2015.

QUESITO N. 16

Un contribuente persona fisica detiene in Svizzera, fra l'altro, obbligazioni con rendimenti rappresentati da cedole fisse periodiche sulle quali l'intermediario ha applicato la ritenuta europea prevista dall'accordo stipulato fra la Ue e la Confederazione elvetica. Tale accordo prevede l'applicazione di una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi

inizialmente pari al 15%, poi portata al 20% e successivamente al 35%. La banca svizzera, agente pagatore nella terminologia dell'accordo, versa l'intero importo della ritenuta effettuata all'Amministrazione finanziaria elvetica che trattiene il 25% della stessa e trasferisce il restante 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

D. Nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure, si chiede se tale ritenuta possa essere scomputata nel calcolo dei rendimenti, posto che, a mio parere, non si debba configurare come imposta pagata all'estero ma come ritenuta d'acconto già incassata dall'Amministrazione finanziaria italiana.

RISPOSTA

La procedura della Voluntary Disclosure non consente di dare rilevanza alle imposte pagate in giurisdizioni estere. Questa circostanza non spiega alcun effetto rispetto alla determinazione del reddito imponibile, che sarà costituito dal reddito di capitale al lordo dell'Euroritenuta.

QUESITO N. 17

Buongiorno stavo valutando l'ipotesi di optare per il ravvedimento delle violazioni degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale al posto della Voluntary Disclosure per due clienti per i quali sono stati regolarmente presentati i modelli UNICO (per il marito) ed il modello 730 (per la moglie) senza provvedere alla compilazione del quadro RW per nessuno dei due per c/c cointestato in Svizzera di circa 30.000,00 euro (a tutt'oggi non ho ancora la documentazione); il dubbio è principalmente legato alle sanzioni da applicare!

D. Optando per il "ravvedimento" l'investimento in Svizzera si considera detenuto in paese "Black List" ai fini delle sanzioni?

RISPOSTA

In caso di attività detenute in Svizzera, optando per il ravvedimento operoso l'investimento si considera detenuto in Paesi black list.

D. Il fatto che la Svizzera quest'anno abbia definito accordo con l'Italia è da considerarsi valido solo in caso di "Voluntary" o può essere esteso anche all'istituto del "ravvedimento"?

RISPOSTA

In caso di accordi con paesi black list, gli effetti premiali si realizzano solo ai fini della Voluntary Disclosure e non in presenza di ravvedimento operoso.

QUESITO N. 18 (ODCEC LA SPEZIA)

Conto Corrente estero intestato alla moglie, delegato il marito ad operare.

Le somme versate sul conto derivano dall'attività lavorativa del marito e le giacenze precedenti sono di competenza del marito. Premesso che la circolare N° 27 E del 16 luglio 2015 a pag 7 dichiara che le sez III e IV della richiesta di accesso alla procedura dovranno

essere compilate solo dal titolare effettivo, chiedo se nel caso prospettato la moglie possa essere esentata dal compilare le due sezioni sopracitate.

R.

La titolarità del conto corrente da parte della moglie la identifica quale soggetto detentore diretto del conto stesso, obbligato alla relativa dichiarazione ex art. 4, comma 1 del D.L. n. 167/1990, tanto più in quanto le conferisce di per sé una disponibilità immediata delle somme di denaro in esso accreditate: si ritiene, pertanto, in conformità alla prassi citata nel quesito, che la contribuente non possa essere esonerata dall'obbligo di compilare le Sezz. III e IV dell'istanza, qualora intenda accedere alla procedura di voluntary disclosure.

Un discorso a parte vale per l'ipotesi che l'effettiva ripartizione della disponibilità del conto corrente fra i soggetti coinvolti differisca rispetto alla misura paritetica prevista dall'art. 5-quinquies del citato D.L. 167: tale questione andrà affrontata nell'ambito della relazione accompagnatoria all'istanza e sarà apprezzata dall'ufficio in sede di lavorazione della stessa.